

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: K. Herbout-Borczak e S. Lejeune, agenti)

### Oggetto

Domanda basata sull'articolo 272 TFUE e volta a far constatare la violazione, da parte della Commissione, delle disposizioni della convenzione di sovvenzione n. 224297, relativa al finanziamento del progetto ARTreat e all'annullamento della lettera della Commissione del 28 luglio 2014 con cui ha informato la ricorrente, sulla base di un audit effettuato nei suoi confronti, del recupero di un importo pari ad EUR 258 479,21 che le sarebbe stato indebitamente versato come contributo finanziario dell'Unione europea e, in subordine, domanda basata sull'articolo 272 TFUE e volta a far constatare che le somme versate corrispondono a spese ammissibili e non devono, quindi, essere rimborsate.

### Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Intercon Sp. z o.o. sopporterà, oltre alle proprie spese, le spese sostenute dalla Commissione europea.

---

<sup>(1)</sup> GU C 380 del 27.10.2014.

---

### Sentenza del Tribunale del 22 settembre 2016 — Intercon/Commissione

(Causa T-206/15) <sup>(1)</sup>

*[«Clausola compromissoria — Settimo programma quadro di attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) — Convenzione di sovvenzione relativa al progetto “Virtual Pathological Heart of the Virtual Physiological Human” — Decisione della Commissione di richiedere il rimborso di una parte delle somme versate — Irricevibilità — Articolo 44, paragrafo 1, lettera c), del regolamento di procedura del Tribunale del 2 maggio 1991 — Documenti e osservazioni presentati dopo la scadenza dei termini impartiti»]*

(2016/C 410/16)

Lingua processuale: il polacco

### Parti

Ricorrente: Intercon Sp. z o.o. (Łódź, Polonia) (rappresentante: B. Eger, avvocato)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: K. Herbout-Borczak e S. Lejeune, agenti)

### Oggetto

Domanda basata sull'articolo 272 TFUE e volta a far constatare, da un lato, la violazione, da parte della Commissione, delle disposizioni della convenzione di sovvenzione n. 224635, relativa al finanziamento del progetto «Virtual Pathological Heart of the Virtual Physiological Human (VPH2)», e, dall'altro, che le somme versate a titolo di contributo finanziario dell'Unione europea corrispondono a spese ammissibili e che l'importo pari ad EUR 70 620 richiesto alla ricorrente mediante lettera della Commissione del 28 gennaio 2015 e nota di addebito in allegato non deve, quindi, essere rimborsato.

### Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Intercon Sp. z o.o. sopporterà, oltre alle proprie spese, le spese sostenute dalla Commissione europea.

---

<sup>(1)</sup> GU C 221 del 6.7.2015.